

R.G.N. [...] Causa [...]

> REPUBBLICA FRANCESE A Nome del Popolo Francese Estratto dalle minute della Cancelleria del Tribunale di Primo Grado di TOURS (Indre-et-Loire)

DODICESIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA DEL 20 AGOSTO 2015 \*\*\*\*\*\*\*\*

# **RICORRENTE:**

Sig. [...]

nato il [...] a Tours (37100), residente a [...] comparso, assistito da Me Mila Petkova, avvocato dell'ordine di PARIGI

## **MAGISTRATO CHE TIENE L'UDIENZA:**

Presidente: X. AUGIRON, Vice-Presidente Cancelliere: F. LASCAUD, Cancelliere di ruolo

in presenza di J. PATARD, Vice-Procuratore della Repubblica presto il Tribunale di primo grado di TOURS

**<u>DISCUSSIONE</u>** all'udienza del 5 giugno 2015, con indicazione che la decisione sarà resa il 20 agosto 2015 mediante consegna in cancelleria.

### **RESOCONTO DEI FATTI E DEL PROCEDIMENTO:**

[...] è nato il [...] a TOURS (37) e il suo atto di nascita lo definisce di sesso maschile.

[...] si presenta al contrario come una persona intersessuale, ovvero, secondo i termini utilizzati nel suo ricorso presentato in cancelleria il 6 marzo 2015, "i cui organi genitali non corrispondono alla regola abituale dell'anatomia maschile o femminile" e afferma di non sentirsi né maschio né femmina. Egli spiega di essere nato e di essere cresciuto con un'ambiguità sessuale che è perdurata per tutto il corso della sua esistenza fino ad oggi, sebbene i suoi genitori abbiano deciso di dichiararlo come maschio e nonostante sia stato cresciuto come tale, tanto che egli considera l'espressione "maschile" che compare sul proprio stato civile come erronea, e chiede che sia sostituita con l'espressione "neutro" ed in via sussidiaria con l'espressione "intersessuale".

Da un punto di vista giuridico [...] segnala che nessuna disposizione giuridica prescrive una binarietà dei sessi, in particolare l'art. 57 del codice civile, mentre le norme dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo gli garantiscono il rispetto della sua vita privata, che nella specie sarebbe stata offesa nella misura in cui detta identità sessuale maschile gli sarebbe stata imposta, senza che egli rivendichi d'altro canto una identità sessuale femminile.

Il pubblico ministero nella propria requisitoria con cui si è opposto al ricorso, avendo segnalato che questo rinvierebbe ad un dibattito pubblico volto al riconoscimento di un terzo genere che allo stato attuale del



sistema di leggi non può dirsi concluso, ha precisato che l'art. 57 del codice civile e le circolari relative allo stato civile impongono che tutti gli individui siano ricollegati ad uno dei due sessi, anche se presentino delle anomalie dell'organismo.

La causa è stata discussa all'udienza del 5 giugno 2015 ed è stata messa in decisione il 20 agosto 2015 mediante consegna in cancelleria.

# **MOTIVI DELLA DECISIONE:**

# **IN FATTO**

Se sull'atto di nascita di [...] figura la menzione del sesso maschile e se appare come elemento costante che egli sia stato cresciuto come tale dai suoi genitori e dalle persone che lo hanno conosciuto, e infine se [...] risulta essere, in base alle prove mediche prodotte, di cariotipo maschile XY, risulta dall'insieme degli elementi prodotti in giudizio che egli "ha presentato una ambiguità sessuale dalla nascita" come indicato nel certificato medico rilasciato dal Dott. [...] il 22 aprile 2014.

Detto certificato precisa che il Signor [...] presenta un "ipogonadismo con impuberismo", nella specie una perdita di funzioni riproduttive e più specificatamente dei testicoli e delle ovaie (assenza di gonadi) e una assenza di sviluppo sessuale: i suoi organi genitali hanno conservato nell'età adulta aspetti prettamente femminili (il Dott. [...] ha menzionato una "vagina rudimentale") e maschili ("mico-pene" secondo il Dott. [...]). Egli non ha prodotto alcun ormone sessuale, né di natura maschile (testosterone) né femminile (estrogeno). Il professor [...] evoca una "disposizione intersessuale", e una "intersessualità manifesta al livello degli organi genitali esterni".

Dal punto di vista psichico, [...] manifesta l'impossibilità nella quale si trova di definirsi sessualmente e rivendica una identità intersessuale. Egli sottolinea "Il carattere artificiale e teatrale della condizione maschile" alla quale è stato costretto fin dalla sua infanzia, "senza tuttavia voler diventare una femmina". Già il Dottor [...] il 10 luglio 1967 aveva indicato che "esistono nel suo comportamento dei numerosi indici di una ambivalenza sessuale". Suo fratello [...] sottolinea l'evidenza che per lui [...] non è "in realtà né maschio, né femmina", e che è stato costretto a conformarsi all'identità che gli è stata assegnata alla nascita "a caso, sulla scia dei pareri medici dell'epoca e delle preferenze personali dei nostri genitori e più probabilmente di nostra madre".

[...] spiega inoltre che se il proprio aspetto lo faceva passare soprattutto per una femmina quando era giovane, a partire dal trentacinquesimo anno di età ha subito un trattamento ormonale sotto forma di iniezioni di testosterone che gli hanno conferito un aspetto maschile (barba, voce più profonda), ma che non avevano alcun altra funziona che di evitare rischi di fratture osteoporotiche.

Il suo amico d'infanzia [...] segnala una "parte femminile assai sviluppata", ma senza che ciò "lo avesse portato ad essere maschio" e senza che si sentisse una "donna costretta in un corpo di un uomo".

Il suo terapeuta, Signor [...] testimonia ugualmente la "difficoltà di qualificare l'identità" del proprio paziente ed il fatto che questi "non disponeva di una esistenza identitaria legale", e che è stato "costretto a dissimulare la propria realtà psicologica agli occhi dei propri concittadini e di vivere la propria identità in prestito".

Infine, l'attuale moglie, con la quale egli ha adottato un bambino di origini straniere, testimonia nella sua deposizione fino a che punto ella sostenga gli sforzi del proprio marito e che per quest'ultima egli non è "né maschio, né femmina, né entrambi". Ella evidenzia inoltre le incessanti confusioni che si manifestano da parte delle persone che lo circondano, conosciute o sconosciute, circa l'identità sessuale di [...].



Occorre inoltre constatare che né le medicine, né le persone che frequentano [...], né lui stesso, possono affermare che il sesso maschile che l'ufficiale di stato civile ha menzionato alla nascita corrisponda ad una qualsivoglia realtà, né che appartenga al sesso femminile, né che l'uno o l'altro corrisponda alla propria identità profonda, che deve essere prevalente rispetto ad ogni altra definizione, soprattutto quella cromosomica. Tutto ciò dimostra nel caso specifico (e senza che sia necessario disporre un accertamento tecnico dal momento che la questione sollevata in questa sede riguarda la sfera del diritto piuttosto che quella della medicina, che ha sufficientemente espresso l'incertezza sulla situazione di [...]) l'impossibilità di definire il sesso di [...] da un punto di vista genitale, ormonale e soprattutto psicologico, quando invece la totalità della giurisprudenza, specialmente in materia di transessualismo, ha fatto prevalere tale aspetto dell'identità sessuale su tutti gli altri.

### **IN DIRITTO**

L'articolo 57 del codice civile, derivante da una legge del 7 febbraio 1924, indica che "l'atto di nascita specificherà il giorno, l'ora e il luogo di nascita, il sesso del neonato".

Tale disposizione non ha altro scopo se non quello di consentire la raccolta, sulla base di una semplice dichiarazione fondata sulla fiducia, da parte dell'ufficiale di stato civile, delle informazioni necessarie al compimento del proprio ufficio e che hanno valore fino a prova contraria innanzi al Tribunale di primo grado, che può disporre la loro eventuale rettificazione in virtù dell'articolo 99 del codice civile. Quest'ultimo è in particolare competente in materia di errori sul sesso del neonato.

Trattandosi più specificatamente della menzione del sesso, l'applicazione da parte dell'ufficiale di stato civile dell'articolo 57 del codice civile presuppone necessariamente che il sesso del neonato possa essere determinato, cosa che non sempre avviene come è stato espressamente riconosciuto dall'articolo 55 della circolare del 28 ottobre 2011 relativa alle regole particolari concernenti alcuni atti di stato civile, riprendendo le disposizioni dell'istruzione generale relativa allo stato civile pubblicata in gazzetta ufficiale del 28 luglio 1999, dal momento che tale provvedimento consente che non venga indicato nell'atto di nascita alcun riferimento relativo al sesso del neonato "se in certi casi eccezionali i medici ritengano di non poter immediatamente fornire alcun indicazione sul sesso probabile del neonato". La circolare subordina ugualmente tale deroga, ed in modo sorprendente, all'ipotesi in cui "il sesso possa essere determinato definitivamente entro un termine di uno o due anni, a fronte dei trattamenti appropriati", senza menzionare la possibilità che il sesso dell'interessato non possa in alcun modo essere determinato, circostanza che è esattamente quella in cui si trova [...]. Non si può quindi parlare a tale riguardo di un vuoto giuridico e nulla si oppone nel diritto interno alla circostanza che la domanda di quest'ultimo sia accolta in senso positivo.

In effetti, il sesso che è stato assegnato a [...] alla nascita appare come una pura finzione, che gli è stato imposto durante tutta la sua esistenza senza che mai egli abbia avuto la possibilità di esprimere il suo sentimento profondo, circostanza che si pone in contrasto con le disposizioni dell'art. 8, comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è di rango superiore ad ogni altra norma di diritto interno, e che prevede che "ognuno ha diritto al rispetto della propria vita privata". A tal riguardo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ricordato in una recente pronuncia del 10 marzo 2015 "di aver già sottolineato a più riprese che la nozione di vita privata è una nozione ampia, non suscettibile di una definizione esaustiva. Tale nozione riguarda l'integrità fisica e morale della persona, ma a volte si estende agli aspetti dell'identità fisica e sociale di un individuo. Alcuni elementi come per esempio l'identità sessuale, (...) rientrano nell'ambito della sfera personale protetta dall'articolo 8 della convenzione (...). La corte considera che la nozione di autonomia personale rifletta un principio importante che sottende l'interpretazione delle garanzie dell'articolo 8".



Peraltro, la domanda di [...] non contrasta con alcun ostacolo giuridico derivante dall'ordine pubblico, nella misura in cui la difficile realizzazione della situazione in cui si trova il ricorrente non rimette in discussione la nozione ancestrale della binarietà dei sessi, né vi è la minima intenzione da parte del giudice di riconoscere l'esistenza di un qualsivoglia "terzo sesso", cosa che esula dalla propria competenza, ma semplicemente quella di prendere atto dell'impossibilità nel caso di specie di ricondurre l'interessato a quello o quell'altro sesso e di constatare che l'espressione che risulta nell'atto di nascita di quest'ultimo è semplicemente erronea.

Pertanto si ritiene necessario ordinare che nel suo atto di nascita sia sostituita l'espressione "di sesso maschile" con l'espressione "sesso : neutro", che si può definire come non appartenente ad alcun genere, né maschile né femminile, piuttosto che con l'espressione "intersessuale" che richiama una categorizzazione che si ritiene opportuno evitare (non volendosi riconoscere un nuovo genere) e che appare maggiormente stigmatizzante.

## **PER QUESTI MOTIVI:**

disponendo pubblicamente, per decisione in contraddittorio ed in primo grado,

**Ordina** che sia sostituito nell'atto di nascita di [...] nato il [...] TOURS (37) l'espressione "sesso: neutro" all'espressione "di sesso maschile":

Ordina all'ufficiale di stato civile del comune di TOURS (37) di procedere in tal senso;

**Lascia** le spese a carico dello Stato.

Così deciso e reso mediante consegna in cancelleria, il giorno, mese e anno sopra indicati,

IL CANCELLIERE, IL PRESIDENTE

F. LASCAUD X. AUGIRON

(timbro)